

VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018

**ASSICURAZIONE A VITA INTERA UNIT LINKED A PREMIO UNICO, CON
POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL
CASO DI DECESSO**

SET INFORMATIVO composto da:

- Documento contenente le Informazioni Chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)

- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario
- Modulo di proposta-polizza

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Vera Vita - Private Life Insurance 2018, emesso da **VERA VITA S.p.A.** (di seguito "Società").

Sito internet: www.veravitaassicurazioni.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero: (+39) 045.8392777.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di CONSOB.

Data di realizzazione del documento: 12/07/2019 (ultimo aggiornamento)

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con capitale espresso in quote di Fondi interni.

Obiettivi: Attraverso il collegamento alle opzioni di investimento sottostanti al prodotto, si intende perseguire l'incremento dell'importo investito, pari al premio versato al netto delle spese di emissione, in quote di uno dei Fondi interni resi disponibili per questo prodotto, tenuto conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato ed il profilo rischio/rendimento del prodotto. Le anzidette opzioni di investimento consistono in portafogli di valori mobiliari istituiti dalla Società, gestiti separatamente dalle altre attività della stessa, denominati Fondo interno *Elite Flex 2,5*, Fondo interno *Elite Flex 5* e Fondo interno *Elite Flex 8* (di seguito "Fondi" o, singolarmente, "Fondo") di categoria flessibile, ciascuno dei quali si articola in 2 Classi di quote. In ragione dell'ammontare del premio unico versato l'importo investito viene espresso in quote di Classe A o di Classe B del Fondo selezionato dall'Investitore-contraente che può essere variato nel corso del contratto tramite trasferimento (switch), mantenendo la Classe di quote inizialmente assegnata in via definitiva al contratto. Lo switch tra Fondi comporta il disinvestimento totale delle quote del Fondo attribuite al contratto ed il contemporaneo reinvestimento dell'importo ricavato - diminuito di una commissione pari a 25 EUR dal secondo switch di ciascun anno - in quote del nuovo Fondo prescelto. I Fondi investiranno in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), titoli di debito, strumenti del mercato monetario e in titoli rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute. L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. Il risultato/rendimento dell'investimento dipende direttamente dall'oscillazione del valore delle quote del Fondo, a cui sono direttamente correlate le somme rimborsabili, in relazione alla tipologia di attività in cui il patrimonio del Fondo è investito, ai settori di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati di riferimento.

Non è prevista garanzia di conservazione dell'importo investito, risultato o rendimento minimo.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: La tipologia di investitori cui si intende destinare il prodotto varia a seconda dell'opzione di investimento sottostante. Informazioni specifiche su ciascuno di essi sono disponibili nei "Documenti contenenti le Informazioni Specifiche" sulle opzioni di investimento sottostanti.

Prestazioni assicurative e costi: pagamento di un capitale ai Beneficiari designati al verificarsi del decesso dell'Assicurato pari al controvalore delle quote, al quale si aggiunge la Maggiorazione per il caso di morte (prestazione di natura biometrica), il cui ammontare - massimo di 50.000 EUR - è ottenuto applicando all'anzidetto controvalore una percentuale decrescente, da un massimo del 10% ad un minimo dello 0,10%, al crescere dell'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al decesso. Il costo del rischio biometrico riferibile all'anzidetta Maggiorazione non è finanziato attraverso il premio ma prelevando, mediamente, 0,10 punti percentuali dalle commissioni di gestione annue applicabili ai Fondi; pertanto detto finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell'investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle commissioni. Informazioni sul possibile valore delle prestazioni assicurative sono riportate nella sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento" dei "Documenti contenenti le Informazioni Specifiche" sulle opzioni di investimento sottostanti. Il premio unico versato, al netto delle spese di emissione pari a 25,00 EUR, determina l'importo investito; mentre ciascun premio integrativo, non gravato da costi, coincide con l'importo investito ad esso relativo.

Durata: Non è prevista una data di scadenza. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che cessa automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza, come riportato nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Lo SRI è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, è possibile perdere l'intero investimento. Il rischio, così come il rendimento, connessi all'investimento variano in ragione delle opzioni di investimento sottostanti. Pertanto la classificazione del prodotto varia da un livello minimo di SRI 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso, al livello massimo 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate dal livello basso al livello medio-basso in relazione all'investimento nell'opzione di investimento sottostante prescelta e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto è possibile perdere l'intero investimento o parte di esso. Informazioni specifiche sull'indicatore sintetico di rischio relativo a ciascuna opzione di investimento sottostante sono disponibili nei "Documenti contenenti le Informazioni Specifiche".

La performance del prodotto nel suo complesso dipende dalle performance delle opzioni di investimento sottostanti, nonché dal periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento, tenuto conto anche dei costi di prodotto gravanti nel corso della durata dell'investimento. Informazioni specifiche sulle performance sono disponibili nei "Documenti contenenti le Informazioni Specifiche" delle opzioni di investimento.

Cosa accade se Vera Vita non è in grado di corrispondere quanto dovuto? In caso di insolvenza della Compagnia, puoi rischiare di subire una perdita finanziaria. Il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione, sarà soddisfatto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa, con gli attivi posti a copertura degli impegni assunti e, qualora non sufficienti, con il resto del patrimonio della Compagnia in concorso con gli altri creditori della stessa. Non c'è alcun schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

Quali sono i costi?

Di seguito è riportata la serie di valori che i costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti, inclusi i costi supplementari a seguito di uscita anticipata per riscatto totale, possono assumere in ordine alle opzioni di investimento sottostanti. Questi importi si basano sull'ipotesi d'investimento pari a 10.000 EUR in unica soluzione; sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì rappresentato il corrispondente intervallo di **RIY** (Reduction in Yield) o Valore di riduzione del rendimento che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Informazioni specifiche sui costi relativi a ciascuna di dette opzioni sono disponibili nei "Documenti contenenti le Informazioni Specifiche" sulle opzioni di investimento sottostanti.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo il periodo di detenzione raccomandato/2	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	da 302,12 EUR a 387,11 EUR	da 441,80 EUR a 698,60 EUR	da 603,02 EUR a 1.033,88 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	da 3,02 % a 3,87 %	da 1,46 % a 2,31 %	da 1,19 % a 2,04 %

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01 %	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.

	Costi di uscita	0,00 %	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00 %	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	Da 1,18 % a 2,03 %	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Di seguito è riportato il *Periodo di detenzione minimo richiesto*, determinato considerando il termine oltre il quale, indipendentemente dalle opzioni di investimento sottostanti, è esercitabile il riscatto totale; nonché il *Periodo di detenzione raccomandato*, tenuto conto sia del profilo di rischio delle opzioni di investimento sottostanti che del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. Esso è espresso nell'intervallo della misura in anni che può assumere in ordine alla gamma di dette opzioni. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sul profilo di rischio e sulla performance del prodotto.

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

E' comunque possibile, su comunicazione/richiesta scritta alla Società ed anche per il tramite del Soggetto distributore, esercitare: (i) il *Recesso*, **entro 30 giorni** dal momento in cui l'Investitore-contraente è informato della conclusione del contratto, ottenendo la restituzione delle somme da questi corrisposte, diminuite/aumentate dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote assegnate al contratto, nonché al netto delle spese di emissione pari a 25 EUR; (ii) il *Riscatto totale o parziale*, **trascorso almeno un anno** dalla data di decorrenza del contratto che prevede il rimborso anticipato totale o parziale del controvalore delle quote assegnate al contratto, con applicazione di costi supplementari in misura percentuale, decrescenti, sino ad annullarsi, in base all'anno di esercizio del diritto (1,80% nel 2° anno; 1,30% nel 3°; 0,80% nel 4°; 0,00% oltre il 4°). L'impatto di tali costi è rappresentato nella sezione "Quali sono i costi?".

Non sono tuttavia previsti sistemi di garanzia, neppure trascorso il periodo di detenzione raccomandato, ed è pertanto possibile che, al momento del rimborso, si ottenga un ammontare inferiore all'importo investito.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) posta: Vera Vita S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona (Italia); (ii) fax: (+39) 045 8372902; (iii) e-mail: reclami@veravitaassicurazioni.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet www.veravitaassicurazioni.it

Altre informazioni rilevanti

Il presente Documento contenente le Informazioni Chiave fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente ai Documenti contenenti le Informazioni Specifiche delle singole opzioni di investimento sottostanti nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito: www.veravitaassicurazioni.it.



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019. www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo Interno "Elite Flex 2,5" classe A (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarVi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento? Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione attiva degli investimenti, cercando di contenere il "Valore a Rischio" (VaR).

Il VaR è calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Valore a Rischio di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. Il livello del VaR obiettivo è fissato a 2,50% e costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti, sono rappresentati principalmente da titoli di debito e strumenti di mercato monetario, da quote e/o azioni di OICR armonizzati di tipo obbligazionario e liquidità; in misura contenuta da titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio e da quote e/o azioni di OICR di tipo bilanciato, flessibile o azionario.

Il Fondo può inoltre investire in misura contenuta in depositi bancari. Nel rispetto del profilo di rischio della linea di gestione, il patrimonio gestito potrà essere investito anche in titoli illiquidi.

Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. I Paesi della Zona Ammessa sono: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Canada, Cile, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sovranazionali, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Vi potranno essere in misura contenuta investimenti nei Paesi Emergenti.

- Categorie di emittenti: Le categorie di emittenti sono principalmente governativi, societari e organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura significativa.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso



Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase

iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello basso, per il quale è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.951,52 EUR	8.497,30 EUR	8.181,67 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,48%	-5,28%	-3,93%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.476,25 EUR	9.380,89 EUR	9.351,84 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,24%	-2,11%	-1,33%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.869,03 EUR	10.058,22 EUR	10.229,53 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,31%	0,19%	0,45%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.251,05 EUR	10.756,07 EUR	11.160,15 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	2,51%	2,46%	2,22%
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.552,43 EUR	10.646,30 EUR	10.741,01 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	321,36 EUR	499,57 EUR	698,93 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,21%	1,66%	1,39%

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,38%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it

Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo Interno "Elite Flex 2,5" classe B (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarVi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento? Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione attiva degli investimenti, cercando di contenere il "Valore a Rischio" (VaR).

Il VaR è calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Valore a Rischio di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. Il livello del VaR obiettivo è fissato a 2,50% e costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti, sono rappresentati principalmente da titoli di debito e strumenti di mercato monetario, da quote e/o azioni di OICR armonizzati di tipo obbligazionario e liquidità; in misura contenuta da titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio e da quote e/o azioni di OICR di tipo bilanciato, flessibile o azionario.

Il Fondo può inoltre investire in misura contenuta in depositi bancari. Nel rispetto del profilo di rischio della linea di gestione, il patrimonio gestito potrà essere investito anche in titoli illiquidi.

Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. I Paesi della Zona Ammessa sono: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Canada, Cile, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sovranazionali, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Vi potranno essere in misura contenuta investimenti nei Paesi Emergenti.

- Categorie di emittenti: Le categorie di emittenti sono principalmente governativi, societari e organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura significativa.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase

iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello basso, per il quale è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR					
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]	
Scenari [di sopravvivenza]					
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.965,43 EUR	8.470,42 EUR	8.147,14 EUR	
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,35%	-5,38%	-4,02%	
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.491,42 EUR	9.457,30 EUR	9.495,12 EUR	
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,09%	-1,84%	-1,03%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.909,90 EUR	10.185,05 EUR	10.445,88 EUR	
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,90%	0,61%	0,88%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.321,86 EUR	10.942,33 EUR	11.464,10 EUR	
	Rendimento medio per ciascun anno	3,22%	3,05%	2,77%	
Scenario [di morte]					
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.596,12 EUR	10.780,54 EUR	10.968,17 EUR	

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	302,12 EUR	441,80 EUR	603,02 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,02%	1,46%	1,19%

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,18%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.

Vera Vita SpA



Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo Interno "Elite Flex 5" classe A (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarVi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento? Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione attiva degli investimenti, cercando di contenere il "Valore a Rischio" (VaR). Il VaR è calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Valore a Rischio di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. Il livello del VaR obiettivo è fissato a 5,00% e costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti sono rappresentati principalmente da titoli di debito e strumenti di mercato monetario, da quote e/o azioni di OICR armonizzati di tipo obbligazionario e liquidità; in misura significativa da titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio e da quote e/o azioni di OICR di tipo bilanciato, flessibile o azionario.

Il Fondo può inoltre investire in misura contenuta in depositi bancari. Nel rispetto del profilo di rischio della linea di gestione, il patrimonio gestito potrà essere investito anche in titoli illiquidi.

Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. I Paesi della Zona Ammessa sono: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Canada, Cile, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sovranazionali, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Vi potranno essere in misura contenuta investimenti nei Paesi Emergenti.

- Categorie di emittenti: Le categorie di emittenti sono principalmente governativi, societari e organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura significativa.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima

che sia trascorso un anno dalla decorrenza

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello medio-basso, per il quale è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	5.776,16 EUR	6.827,63 EUR	6.133,84 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-42,24%	-11,94%	-9,31%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.037,74 EUR	8.587,31 EUR	8.298,34 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,62%	-4,95%	-3,66%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.833,75 EUR	9.926,07 EUR	9.998,24 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,66%	-0,25%	0,00%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.628,31 EUR	11.396,80 EUR	11.965,78 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	6,28%	4,45%	3,65%
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.514,70 EUR	10.506,42 EUR	10.498,15 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR, in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso

deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	352,71 EUR	592,92 EUR	853,01 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,53%	1,98%	1,71%

Tabella 2 – Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,70%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.

Vera Vita SpA



Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo Interno "Elite Flex 5" classe B (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarVi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento? Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione attiva degli investimenti, cercando di contenere il "Valore a Rischio" (VaR). Il VaR è calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Valore a Rischio di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. Il livello del VaR obiettivo è fissato a 5,00% e costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti sono rappresentati principalmente da titoli di debito e strumenti di mercato monetario, da quote e/o azioni di OICR armonizzati di tipo obbligazionario e liquidità; in misura significativa da titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio e da quote e/o azioni di OICR di tipo bilanciato, flessibile o azionario.

Il Fondo può inoltre investire in misura contenuta in depositi bancari. Nel rispetto del profilo di rischio della linea di gestione, il patrimonio gestito potrà essere investito anche in titoli illiquidi.

Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. I Paesi della Zona Ammessa sono: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Canada, Cile, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sovranazionali, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Vi potranno essere in misura contenuta investimenti nei Paesi Emergenti.

- Categorie di emittenti: Le categorie di emittenti sono principalmente governativi, societari e organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura significativa.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima

che sia trascorso un anno dalla decorrenza

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello medio-basso, per il quale è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	5.774,85 EUR	6.827,26 EUR	6.133,50 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-42,25%	-11,95%	-9,31%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.055,62 EUR	8.638,38 EUR	8.380,73 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,44%	-4,76%	-3,47%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.853,32 EUR	9.985,11 EUR	10.097,44 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,47%	-0,05%	0,19%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.648,99 EUR	11.463,96 EUR	12.083,75 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	6,49%	4,66%	3,86%
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.535,63 EUR	10.568,92 EUR	10.602,31 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR, in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	329,07 EUR	522,21 EUR	735,83 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,29%	1,74%	1,47%

Tabella 2 – Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,46%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.

Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo Interno "Elite Flex 8" classe A (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarVi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento? Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione attiva degli investimenti, cercando di contenere "Valore a Rischio" (VaR). Il VaR è calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Valore a Rischio di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. Il livello del VaR obiettivo è fissato a 8,00% e costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti, sono rappresentati principalmente da titoli di debito e strumenti di mercato monetario, da quote e/o azioni di OICR armonizzati di tipo obbligazionario e liquidità e da titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio.

Il Fondo può inoltre investire in misura contenuta in depositi bancari.

Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. I Paesi della Zona Ammessa sono: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Canada, Cile, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sovranazionali, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Vi potranno essere in misura contenuta investimenti nei Paesi Emergenti.

- Categorie di emittenti: Le categorie di emittenti sono principalmente governativi, societari e organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura significativa.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che

sia trascorso un anno dalla decorrenza

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello medio-basso, per il quale è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	5.215,42 EUR	6.382,55 EUR	5.605,84 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-47,85%	-13,90%	-10,93%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.923,63 EUR	8.481,77 EUR	8.237,23 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-10,76%	-5,34%	-3,80%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.910,87 EUR	10.156,94 EUR	10.387,29 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,89%	0,52%	0,76%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.925,79 EUR	12.072,85 EUR	13.001,50 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	9,26%	6,48%	5,39%
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.597,16 EUR	10.750,79 EUR	10.906,65 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento: 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	387,11 EUR	698,60 EUR	1.033,88 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,87%	2,31%	2,04%

Tabella 2 – Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	2,03%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.

Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo Interno "Elite Flex 8" classe B (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **VERA VITA - PRIVATE LIFE INSURANCE 2018**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarVi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento? Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione attiva degli investimenti, cercando di contenere il "Valore a Rischio" (VaR). Il VaR è calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Valore a Rischio di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. Il livello del VaR obiettivo è fissato a 8,00% e costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: gli investimenti, sono rappresentati principalmente da titoli di debito e strumenti di mercato monetario, da quote e/o azioni di OICR armonizzati di tipo obbligazionario e liquidità e da titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio.

Il Fondo può inoltre investire in misura contenuta in depositi bancari.

Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, in misura contenuta in altre valute.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: L'area geografica di riferimento degli investimenti è quella riferita a titoli emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale in Paesi appartenenti alla Zona Ammessa come indicata dalla Società. I Paesi della Zona Ammessa sono: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Canada, Cile, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sovranazionali, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Vi potranno essere in misura contenuta investimenti nei Paesi Emergenti.

- Categorie di emittenti: Le categorie di emittenti sono principalmente governativi, societari e organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura significativa.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che

sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello medio-basso, per il quale è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	5.216,27 EUR	6.382,50 EUR	5.605,80 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-47,84%	-13,90%	-10,93%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.972,11 EUR	8.625,75 EUR	8.474,01 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-10,28%	-4,81%	-3,26%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.969,20 EUR	10.337,12 EUR	10.696,13 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,31%	1,11%	1,36%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.994,66 EUR	12.295,82 EUR	13.400,48 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	9,95%	7,13%	6,03%
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.659,53 EUR	10.941,51 EUR	11.230,94 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento: 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	358,19 EUR	612,39 EUR	891,94 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,58%	2,01%	1,74%

Tabella 2 – Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,01%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,73%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.

Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con capitale espresso in quote di Fondi interni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vera Vita S.p.A.
Vera Vita - Private Life Insurance 2018
Contratto *Unit linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 14/10/2019 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vera Vita S.p.A. (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019, ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45. Telefono (+39) 045 8392777. Sito Internet: www.veravitaassicurazioni.it. Email: info@veravitaassicurazioni.it. PEC: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, l'ammontare:

- del patrimonio netto della Società è pari a 252 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 220 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali pari a 34 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 164 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 74 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 318 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,94 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.veravitaassicurazioni.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni principali

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in fondi interni detenuti dalla Società e denominati "Elite Flex 2,5", "Elite Flex 5" e "Elite Flex 8" (di seguito Fondi o Fondi interni o singolarmente, Fondo o Fondo interno).

Le prestazioni sono espresse in quote di Classe A o di Classe B del Fondo selezionato dal Contraente il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo di detti attivi, dei quali le quote medesime sono rappresentazione.

Le Classi di quote vengono attribuite in via definitiva al contratto a seguito del versamento del premio unico, secondo quanto precisato alla sezione "Quando e come devo pagare?".

Il regolamento di ciascun Fondo interno è disponibile sul sito della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Sul medesimo sito la Società pubblica altresì giornalmente il valore della quota del Fondo con la relativa data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento).

Le prestazioni sono dovute in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento esso si verifichi. Ai Beneficiari designati o Aventi diritto è corrisposto il capitale dato dalla somma dei seguenti importi, tenuto conto dei riscatti parziali:

- controvalore delle quote di Classe A o di Classe B del Fondo che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso;
- maggiorazione per il caso di morte: pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di maggiorazione
18 – 45	10,00%
46 – 55	5,00%
56 – 65	1,50%
66 – 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Tabella

Opzioni contrattuali

- Trasferimento volontario ad altro Fondo (Switch)

A condizione che il contratto sia in vigore e sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal contratto, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento totale del numero di quote del Fondo che risultano assegnate al contratto ad altro Fondo interno scelto dal Contraente medesimo tra quelli resi disponibili dalla Società per l'investimento nel presente contratto.

Il trasferimento non comporta l'assegnazione di una nuova Classe di quote che viene mantenuta uguale a quella inizialmente assegnata al contratto in via definitiva, sebbene riferibile al nuovo Fondo prescelto.

Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell'operazione di Switch si rinvia all'Art. 8 "Trasferimento ad altro fondo interno (Switch)" delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non esistono rischi esclusi.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti o esclusioni di copertura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Società - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR) Italia.

Per l'indicazione della documentazione richiesta – con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all'Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio – si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto - e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

Erogazione della prestazione: i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere

	<p>agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.</p> <p>Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve anche essere trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento, di cui alla precedente sezione "Quali sono le prestazioni?" ed alle successive sezioni "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?" e "Sono previsti riscatti o riduzioni?" ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare, in forza del contratto, per le operazioni di disinvestimento delle quote stesse.</p> <p>Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Società verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla sezione "Quali sono le prestazioni?".</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>A fronte delle prestazioni assicurate il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile.</p> <p>Inoltre, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale e purché il rapporto di conto intrattenuto dal Contraente, di seguito richiamato, non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Il capitale investito relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell'ammontare del premio stesso. Infatti, il premio unico versato, al netto delle spese di emissione pari a 25,00 euro, determina il relativo capitale investito; mentre ciascun premio integrativo, non gravato da costi, concorre integralmente alla formazione del capitale investito ad esso relativo.</p> <p>A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.</p> <p>Il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo vengono allocati nel Fondo selezionato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto o, successivamente, a seguito dell'ultima operazione di switch effettuata. Non è consentito l'investimento in quote di più Fondi.</p> <p>Al contratto vengono attribuite quote di Classe A o di Classe B in ragione dell'ammontare del premio unico versato, al netto delle spese di emissione, secondo quanto esplicitato nella Tabella di seguito riportata:</p> <table border="1" data-bbox="427 1384 1437 1534"> <thead> <tr> <th>Premio unico versato, al netto delle spese di emissione</th> <th>Classe di quote attribuita al contratto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 1.000.000,00 euro</td> <td>Classe A</td> </tr> <tr> <td>Oltre 1.000.000,00 euro</td> <td>Classe B</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Classe di quote così attribuita viene riportata sulla Scheda Contrattuale e risulta acquisita in via definitiva al contratto per l'intera durata contrattuale, rimanendo invariata anche a seguito di trasferimento volontario ad altro Fondo (Switch).</p> <p>Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> · con addebito sul conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., · con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. <p>La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.</p>	Premio unico versato, al netto delle spese di emissione	Classe di quote attribuita al contratto	Fino a 1.000.000,00 euro	Classe A	Oltre 1.000.000,00 euro	Classe B
Premio unico versato, al netto delle spese di emissione	Classe di quote attribuita al contratto						
Fino a 1.000.000,00 euro	Classe A						
Oltre 1.000.000,00 euro	Classe B						

	<p>E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento dei premi.</p> <p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 100.000,00 euro. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione pari a 25,00 euro; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato.</p> <p>Inoltre, per i versamenti integrativi, l'importo minimo di premio è pari a 20.000,00 euro ciascuno.</p> <p>Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte, tenuto conto del decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.
Sconti	Non sono previsti/e sconti di premio/agevolazioni finanziarie a favore del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell'Assicurato.</p> <p>L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.</p> <p>Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.</p>
Sospensione	Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle coperture a seguito del mancato pagamento dei premi.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.</p> <p>La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopra indicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopra indicati.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione; – i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. <p>La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro.</p> <p>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</p>
Risoluzione	Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto, abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 75 anni; intende inoltre soddisfare le esigenze di investimento del risparmio prevedendo la corresponsione di un capitale in un'unica soluzione ai Beneficiari designati al momento in cui si verifica il decesso dell'Assicurato e di copertura assicurativa prevedendo, sempre in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un ulteriore capitale che consiste in una maggiorazione del controvalore delle quote dipendente dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.



Quali costi devo sostenere?

Si rinvia alla sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Tabella sui costi per riscatto

Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni - Trasferimento volontario tra Fondi (Switch)

Non sono previsti ulteriori costi per il trasferimento volontario tra Fondi (Switch) rispetto a quelli riportati nel KID.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

Costi totali	Composizione dei costi	Anno	Costo in Importo/ Percentuale	Quota parte (%)	
Costi una tantum	Costi di ingresso				
	Spese di emissione		25,00 euro	0,00%	
	Costi di uscita	1°		Riscatto non ammesso	
		2°		1,80%	0,00%
		3°		1,30%	0,00%
		4°		0,80%	0,00%
oltre il 4° anno			0,00%		
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		0,00%		
	Altri costi correnti				
	- Commissione di gestione annua relativa al Fondo Elite Flex 2,5 (Classe A)		1,20%	41,67%	
	- Commissione di gestione annua relativa al Fondo Elite Flex 2,5 (Classe B)		1,00%	37,00%	
	- Commissione di gestione annua relativa al Fondo Elite Flex 5 (Classe A)		1,50%	53,33%	
	- Commissione di gestione annua relativa al Fondo Elite Flex 5 (Classe B)		1,25%	49,60%	
	- Commissione di gestione annua relativa al Fondo Elite Flex 8 (Classe A)		1,80%	61,11%	
	- Commissione di gestione annua relativa al Fondo Elite Flex 8 (Classe B)		1,50%	58,00%	



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il capitale collegato al Fondo selezionato è espresso in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione. **Non è quindi previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi dell'investimento effettuato nel Fondo medesimo non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo collegato al contratto.**



Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto, prelevando i costi in misura percentuale indicati nel KID.</p> <p><i>a) Riscatto totale</i> Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto e consiste nel disinvestimento del numero totale delle quote assegnate al contratto medesimo. Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo degli anzidetti costi il controvalore delle quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto. Qualora, alla data coincidente con detto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'importo suindicato viene aumentato del capitale investito derivante dagli anzidetti premi.</p> <p><i>b) Riscatto parziale</i> Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto, ma soltanto la conseguente diminuzione del numero di quote attribuite allo stesso. Il valore di ciascun riscatto parziale si ottiene riducendo degli anzidetti costi l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo. Il riscatto parziale viene concesso a condizione che l'ammontare che si intende riscattare sia almeno pari a 20.000,00 euro e che il controvalore delle quote residue che risultano assegnate al Contratto non sia inferiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Si precisa che il valore unitario ed il numero delle quote relativi all'operazione di riscatto totale ed a ciascuna operazione di riscatto parziale si riferiscono alla Classe di quote attribuita in via definitiva al contratto.</p> <p>Si evidenzia che <u>i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all'andamento del valore unitario delle quote del Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente.</u></p> <p>Il contratto non prevede valori di riduzione.</p> <p>Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'indirizzo: via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona (VR) – Italia; • telefonicamente al numero: +39 045 8392777; • via telefax al numero: +39 045 8372905; • via posta elettronica all'indirizzo: info@veravitaassicurazioni.it

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla CONSOB	<p>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p> <p>- Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.</p> <p>Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli Aventi diritto.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i></p> <p>I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.</p> <p><i>Trattamento fiscale delle somme corrisposte</i></p> <p>Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).</p> <p>Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.</p> <p>Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.</p> <p><i>Imposta di bollo</i></p> <p>Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72.</p> <p>Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente</p>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO SOLARE L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA COLLEGATA AL FONDO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SI POTRA' GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE A VITA INTERA UNIT LINKED A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE

In caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso avvenga, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale per il caso di morte che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- a) il **controvalore delle quote**, dato dal prodotto del numero di quote del fondo interno (di seguito Fondo interno o Fondo) che risultano assegnate al Contratto ai sensi del successivo Articolo 7, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Articolo 10, lettera b).
- b) la **maggiorazione per il caso di morte**, il cui ammontare, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 4, è ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione
18 – 45	10,00%
46 – 55	5,00%
56 – 65	1,50%
66 – 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Tabella A

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, la maggiorazione per il caso morte di cui alla precedente lettera b) **non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro**.

Qualora, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione del decesso dell'Assicurato, risultino premi corrisposti a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, unitamente al capitale come sopra calcolato verrà corrisposto il capitale investito derivante da detti premi, determinato secondo le modalità precisate al successivo Articolo 7.

La comunicazione del decesso dell'Assicurato deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 15 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle 45 – 37126 Verona (VR) – Italia.

ARTICOLO 2 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Articolo 6, paragrafo 6.1; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sul modulo di proposta - polizza.

Inoltre, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale, purché il rapporto relativo al conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il competente Soggetto distributore non risulti estinto, è possibile effettuare il

versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno.**

Il Contraente dovrà versare i premi alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,**
- oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,**
- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.**

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici integrativi.

E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento dei premi.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 3 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, **sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.**

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza **a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.** In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.

La durata del Contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

Il Contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- **recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 5);**
- **riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, paragrafo 9.1);**
- **decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso).**

ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato possono comportare la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, lettera b).

ARTICOLO 5 – DIRITTO DI REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, **inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.**

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.**

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. **La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro.**

Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo interno assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 7. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera d) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera a).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 6 – SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

6.1. Spese di emissione

Sul Contratto è prevista una spesa di emissione in misura fissa pari a 25,00 euro, in aggiunta al premio unico dovuto di cui al precedente Articolo 2.

6.2. Costi di switch

Per ogni switch successivo al primo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale, la Società preleva dall'ammontare da trasferire di cui all'Articolo 8, lettera b) un costo in misura fissa pari a 25,00 euro.

6.3. Costi di riscatto totale o parziale

Il Contratto prevede un costo di riscatto in misura percentuale, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto. Il prelievo di detto costo avviene mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella Tabella B sotto riportata, secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, paragrafi 9.1 e 9.2:

Anno (*)	Aliquota
2°	1,80%
3°	1,30%
4°	0,80%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella B

(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.

6.4 Costi gravanti sui Fondi interni

Sul Contratto gravano indirettamente le spese e gli oneri indicati all'Art. 4 del Regolamento dei Fondi interni (di seguito Regolamento), secondo quanto ivi esplicitato.

Il Regolamento, riportato al termine delle presenti Condizioni di Assicurazione, forma parte integrante del Contratto medesimo.

ARTICOLO 7 – QUOTE ASSEGNATE AL CONTRATTO

A fronte di ciascuna operazione di versamento premi o switch, effettuate in forza del Contratto, la Società assegna al medesimo, secondo quanto di seguito esplicitato, un numero di quote di un Fondo interno scelto dal Contraente fra quelli resi disponibili dalla Società stessa ed indicati nel Regolamento. La scelta iniziale del Fondo Interno è riportata nel modulo di proposta - polizza e può essere successivamente modificata dal Contraente stesso mediante operazioni di switch di cui al successivo Articolo 8.

Non è consentita l'assegnazione di quote di più Fondi interni.

Ciascuno degli anzidetti Fondi interni è suddiviso in due distinte Classi di quote, rispettivamente denominate Classe A e Classe B, che si differenziano esclusivamente per la differente commissione di gestione su di esse gravante, secondo quanto precisato all'Articolo 4, lettera a) del Regolamento.

Al Contratto vengono attribuite quote di Classe A o di Classe B in ragione dell'ammontare del premio unico versato di cui al precedente Articolo 2, al netto delle spese di emissione di cui al precedente Articolo 6, paragrafo 6.1, secondo quanto esplicitato nella Tabella C di seguito riportata:

Premio unico versato, al netto delle spese di emissione	Classe di quote attribuita al Contratto
Fino a 1.000.000,00 euro	Classe A
Oltre 1.000.000,00 euro	Classe B

Tabella C

La Classe di quote così attribuita viene riportata nel modulo di proposta - polizza e risulta acquisita in via definitiva al Contratto per l'intera durata contrattuale, rimanendo invariata anche a seguito di eventuali versamenti di premi integrativi oppure operazioni di switch tra Fondi Interni o riscatti parziali.

7.1 A fronte di ciascun premio corrisposto, di cui al precedente Articolo 2, la Società assegna al Contratto un numero di quote del Fondo interno scelto dal Contraente, dato dal rapporto tra il capitale investito - come di seguito determinato - ed il valore unitario di dette quote, relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera a) ed alla Classe di quote attribuita al Contratto.

L'assegnazione del numero di quote in ordine al premio unico versato avviene con riferimento al Fondo interno scelto dal Contraente e indicato nel modulo di proposta - polizza, mentre l'assegnazione del numero di quote in ordine a ciascun premio integrativo corrisposto avviene con riferimento al Fondo interno che risulta collegato al Contratto alla data del relativo versamento, anche a seguito di operazioni di switch di cui al successivo Articolo 8.

Il capitale investito relativo al premio unico versato si ottiene sottraendo dal premio stesso le spese di emissione di cui al precedente Articolo 6, paragrafo 6.1, mentre il capitale investito relativo a ciascun premio integrativo corrisposto coincide con l'ammontare del premio integrativo medesimo.

7.2 A fronte di ciascuna operazione di riscatto parziale, di cui al successivo Articolo 9, paragrafo 9.2, la Società determina il numero di quote residue assegnate al Contratto, sottraendo dal numero di quote che risultano assegnate al Contratto immediatamente prima di tale operazione il numero di quote disinvestite per l'operazione medesima.

7.3 A fronte del trasferimento ad altro Fondo interno (switch), di cui al successivo Articolo 8, la Società provvede ad assegnare al Contratto un numero di quote del nuovo Fondo interno scelto dal Contraente, dato dal rapporto tra l'ammontare da trasferire di cui alla lettera b) del successivo Articolo 8 ed il loro valore unitario, relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera c) ed alla Classe di quote attribuita al Contratto.

ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO INTERNO (SWITCH)

Nel corso della durata contrattuale, **a condizione che sia trascorso il periodo utile per richiedere il recesso**, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento totale del numero di quote del Fondo interno che risultano assegnate al Contratto ai sensi del precedente Articolo 7 ad altro Fondo interno scelto dal Contraente medesimo fra quelli elencati nel Regolamento ed indicato nella richiesta.

La richiesta deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente, presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 37126 Verona (VR) Italia.

A seguito di ciascuna operazione di switch, la Società provvede, alle ore 24 del giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera c):

- a) a disinvestire il numero totale di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al Fondo interno di provenienza;
- b) a determinare l'ammontare da trasferire, dato dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera c);
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del nuovo Fondo interno, secondo quanto previsto al precedente Articolo 7, paragrafo 7.3.

Si precisa che:

- per ogni switch successivo al primo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale, l'ammontare da trasferire di cui alla precedente lettera b) viene ridotto dei costi di cui al precedente Articolo 6, paragrafo 6.2;
- il valore unitario ed il numero delle quote relativi a ciascuna operazione di switch si riferiscono alla Classe di quote attribuita al Contratto ai sensi del precedente Articolo 7;
- non sono consentite operazioni di switch solo parziale oppure, anche se totale, da un solo Fondo interno a più Fondi Interni.

ARTICOLO 9 – RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, **a condizione che sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di riscatto totale o parziale.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata della documentazione prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 15 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 37126 Verona (VR) Italia.

9.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del Contratto, con effetto dalle ore 24 del giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera d) e consiste nel disinvestimento del numero totale delle quote assegnate al Contratto medesimo ai sensi del precedente Articolo 7.

Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote assegnate al Contratto ai sensi del precedente Articolo 7, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera d), un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, è indicata nella Tabella B riportata al precedente Articolo 6, punto 6.3.

Qualora, alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, risultino premi corrisposti a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, il valore di riscatto come sopra calcolato viene aumentato del capitale investito derivante dai suddetti premi, determinato secondo le modalità precisate al precedente Articolo 7, paragrafo 7.1.

9.2 Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del Contratto. A fronte di ciascuna richiesta di riscatto parziale, la Società:

- determina il numero di quote da disinvestire - che risultano assegnate al Contratto ai sensi del precedente Articolo 7 - dato dal rapporto tra l'importo di capitale che si intende riscattare, indicato dal Contraente nella richiesta di riscatto parziale, ed il valore unitario delle anzidette quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, lettera d);
- determina il numero di quote residue assegnate al Contratto, secondo quanto previsto al precedente Articolo 7, paragrafo 7.2.

Il valore di ciascun riscatto parziale si ottiene sottraendo all'ammontare di capitale che si intende riscattare - indicato dal Contraente nella richiesta - l'aliquota di detto capitale, variabile in funzione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, indicata nella Tabella B riportata al precedente Articolo 6, paragrafo 6.3.

Il riscatto parziale viene **concesso a condizione che l'ammontare che si intende riscattare sia almeno pari a 20.000,00 euro e che il controvalore delle quote residue che risultano assegnate al Contratto ai sensi del precedente Articolo 7, paragrafo 7.2, non sia inferiore a 50.000,00 euro**. Detto controvalore è dato dall'importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote residue per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 10, lettera d).

Si precisa che il valore unitario ed il numero delle quote relativi all'operazione di riscatto totale ed a ciascuna operazione di riscatto parziale si riferiscono alla Classe di quote attribuita al Contratto ai sensi del precedente Articolo 7.

ARTICOLO 10 – GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote della Classe A o della Classe B di ciascun Fondo interno è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito "*giorno di riferimento*". Tale giorno è indicato nel Regolamento.

Per l'assegnazione o il disinvestimento del numero di quote della Classe A o della Classe B di ciascun Fondo interno, a seguito delle operazioni previste dal Contratto, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:

- a) Assegnazione del numero di quote a seguito del versamento del premio unico e dei premi integrativi - Articolo 2
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
- b) Liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato – Articolo 1
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.

c) Trasferimento totale ad altro Fondo interno (switch) - Articolo 8

per il disinvestimento di quote del Fondo interno di provenienza e per l'assegnazione di quote del nuovo Fondo interno, giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di switch. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.

d) Recesso - Articolo 5 / Riscatto totale o parziale - Articolo 9

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso o la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione/richiesta scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno, le operazioni che comportano l'investimento o il disinvestimento/reinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del "giorno di riferimento", si rimanda all'Articolo 6 del Regolamento.

ARTICOLO 11 – REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A PIÙ OPERAZIONI SUL CONTRATTO RICHIESTE NELLA STESSA SETTIMANA

Qualora il Contraente intenda effettuare nella medesima settimana più di una delle operazioni a lui consentite, la Società seguirà il seguente ordine cronologico:

- I. liquidazione del riscatto parziale;
- II. trasferimento ad altro Fondo interno (switch);
- III. assegnazione di quote, di Classe A o di Classe B, a seguito di versamento dei premi integrativi.

ARTICOLO 12 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione **richiedono l'assenso scritto del vincolatario.**

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione **devono essere richieste dal creditore pignoratizio** che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale **devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.**

ARTICOLO 13 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 14 – BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni assicurative e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del Contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate. La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce in parti uguali tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 37126 Verona (VR) Italia.

ARTICOLO 15 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del Contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45, 37126 Verona (VR) Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, **la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni** dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento - **la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria**; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione **entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa**. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Articolo 5 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Articolo 10, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento/reinvestimento/assegnazione quote.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE – LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal Contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiario ed aventi diritto.

ARTICOLO 18 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 19 – CONFLITTO DI INTERESSI

La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet www.veravitaassicurazioni.it.

La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

ARTICOLO 20 – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.

L'inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

ARTICOLO 21 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

La Società si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Società – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Riscatto totale/parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dagli aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
<p>Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p>	

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI Elite Flex 2,5, Elite Flex 5, Elite Flex 8

Art.1 – Denominazione dei Fondi Interni

La Società ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, tre portafogli di valori mobiliari (di seguito anche Fondi Interni o Fondi) - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominati:

- **“Fondo interno Elite Flex 2,5” o, in breve, “Elite Flex 2,5”;**
- **“Fondo interno Elite Flex 5” o, in breve, “Elite Flex 5”;**
- **“Fondo interno Elite Flex 8” o, in breve, “Elite Flex 8”.**

Ciascun Fondo, denominato in Euro, è suddiviso in due distinte Classi di quote denominate:

- **Classe A**
- **Classe B**

Art. 2 – Scopo e caratteristiche dei Fondi

Lo scopo dei Fondi è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione professionale degli investimenti, cercando di contenere il parametro di riferimento adottato per la gestione, di cui al successivo Art. 3, entro il livello obiettivo specifico di ciascun Fondo, precisato sempre al successivo Art. 3. Alla base del processo di selezione degli strumenti finanziari sottostanti vi è un'analisi dei fondamentali macroeconomici; a partire da tali informazioni viene definita l'allocazione tra le diverse asset class tenendo conto delle diverse sensibilità di ciascuna alla congiuntura economica in essere e prevista. Si sviluppa poi un processo di analisi dei singoli strumenti finanziari, modulando le diverse asset class in base al profilo di rischio di ciascun Fondo e tenuto conto delle correlazioni tra i mercati.

Le Classi di quote si differenziano esclusivamente per la diversa commissione di gestione applicata, di cui al successivo Art. 4, lettera a). Gli obiettivi, i limiti di investimento e il profilo di rischio di ogni Fondo non variano al variare delle Classi di quote. Le quote relative alla stessa Classe del medesimo Fondo sono di uguale valore. L'accesso alla Classe A o alla Classe B di ogni Fondo avverrà esclusivamente in funzione del livello del premio unico corrisposto dal Contraente a fronte di ogni singolo contratto collegato a ciascuno dei Fondi.

La Società può delegare la gestione degli investimenti di ciascun Fondo interno secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività eventualmente delegate alle istruzioni impartite.

Art. 3 – Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento

I singoli Fondi sono caratterizzati da specifici obiettivi e limiti di investimento e quindi comportano diversi profili di rischio finanziario, inteso come variabilità dei risultati attesi.

Per la politica di investimento di ciascun Fondo, date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark non costituisce un parametro significativo di riferimento. La Società utilizza come parametro il Value at Risk (VaR) ed in particolare si basa sul livello del VaR obiettivo, indicato, per ciascun Fondo, nelle successive tabelle.

Il VaR viene calcolato sulla base delle seguenti caratteristiche:

- con una probabilità del 99% (c.d. “intervallo di confidenza”);
- su un orizzonte temporale di un mese (c.d. “holding period”);
- con un aggiornamento base dati giornaliero;
- su serie storiche con profondità di 500 dati giornalieri.

Il valore del VaR come sopra calcolato indica che, in un mese, la probabilità di avere perdite inferiori a detto valore è pari al 99%.

Si precisa che il livello di VaR obiettivo costituisce un elemento indicativo utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma **non rappresenta la perdita massima che il Fondo Interno può subire in seguito all'attività di gestione.**

Nel rispetto del profilo di rischio della linea di gestione, il patrimonio gestito potrà essere investito anche in titoli illiquidi. Potranno inoltre essere ammessi titoli strutturati e potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nei Fondi, coerentemente con i profili di rischio dei medesimi.

La natura degli investimenti utilizzati può comportare un'esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

Non è tuttavia presente alcuna garanzia di restituzione del capitale.

Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

• Elite Flex 2,5

Categoria	Flessibile
Obiettivo della Gestione	Rivalutazione graduale del patrimonio nel medio termine, con disponibilità ad accettare una limitata variabilità nel breve termine.
Profilo di rischio finanziario	Medio
VaR obiettivo (*)	2,50%

(*) Il gestore mira a contenere il VaR entro il livello obiettivo fissato per questo Fondo. Tale misura di rischio **non configura in alcun modo garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente sempre inferiore al livello di VaR indicato.**

Gli investimenti possono essere rappresentati da:

- **Titoli di debito e Strumenti di mercato Monetario fino al 100% del valore del patrimonio**
- **Quote e/o azioni di OICR armonizzati obbligazionari e liquidità fino al 100% del valore del patrimonio**
- **Titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio, quote e/o azioni di OICR armonizzati bilanciati, flessibili, azionari fino al 20% del patrimonio**

L'investimento in titoli Corporate è limitato al 50% del valore del patrimonio, l'investimento in Paesi Emergenti non può superare il 30% del patrimonio, l'investimento in titoli aventi bassa capitalizzazione è ammesso in misura massima del 30% rispetto al totale dei titoli rappresentativi del capitale di rischio e l'investimento in valute diverse dall'Euro è limitato al 10% del patrimonio, I certificati di deposito potranno essere presenti in misura non superiore al 20% del patrimonio.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration massima di 10 anni.

• Elite Flex 5

Categoria	Flessibile
Obiettivo della Gestione	Rivalutazione del patrimonio nel medio-lungo termine, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.
Profilo di rischio finanziario	Medio-Alto
VaR obiettivo (*)	5,00%

(*) Il gestore mira a contenere il VaR entro il livello obiettivo fissato per questo Fondo. Tale misura di rischio **non configura in alcun modo garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente sempre inferiore al livello di VaR indicato.**

Gli investimenti possono essere rappresentati da:

- **Titoli di debito e Strumenti di mercato Monetario fino al 100% del valore del patrimonio**
- **Quote e/o azioni di OICR armonizzati obbligazionari e liquidità fino al 100% del valore del patrimonio**
- **Titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio, quote e/o azioni di OICR armonizzati bilanciati, flessibili, azionari fino al 50% del patrimonio**

L'investimento in titoli Corporate è limitato al 50% del valore del patrimonio, l'investimento in Paesi Emergenti non può superare il 30% del patrimonio, l'investimento in titoli aventi bassa capitalizzazione è ammesso in misura massima del 30% rispetto al totale dei titoli rappresentativi del capitale di rischio e l'investimento in valute diverse dall'Euro è limitato al 10% del patrimonio. I certificati di deposito potranno essere presenti in misura non superiore al 20% del patrimonio.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration massima di 10 anni.

• Elite Flex 8

Categoria	Flessibile
Obiettivo della Gestione	Crescita del patrimonio nel medio-lungo termine, con disponibilità ad accettare una variabilità non contenuta nel breve-medio termine.
Profilo di rischio finanziario	Alto
VaR obiettivo (*)	8,00%

(*) Il gestore mira a contenere il VaR entro il livello obiettivo fissato per questo Fondo. Tale misura di rischio **non configura in alcun modo garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente sempre inferiore al livello di VaR indicato.**

Gli investimenti possono essere rappresentati da:

- **Titoli di debito e Strumenti di mercato Monetario fino al 100% del valore del patrimonio**
- **Quote e/o azioni di OICR armonizzati obbligazionari, bilanciati, flessibili, azionari e liquidità fino al 100% del valore del patrimonio**
- **Titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio fino al 100% del patrimonio.**

L'investimento in titoli Corporate è limitato al 50% del valore del patrimonio, l'investimento in Paesi Emergenti può arrivare fino al 100% del patrimonio, l'investimento in titoli aventi bassa capitalizzazione è ammesso in misura massima del 30% rispetto al totale dei titoli rappresentativi del capitale di rischio e l'investimento in valute

diverse dall'Euro è limitato al 10% del patrimonio. I certificati di deposito potranno essere presenti in misura non superiore al 20% del patrimonio.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration massima di 10 anni.

Art 4 – Spese ed oneri a carico dei Fondi

Sono a carico dei Fondi:

- a) la commissione di gestione dei singoli Fondi, differenziata per Classi di quote, pari alla percentuale annua indicata nella seguente tabella:

Fondo	Commissione Annua Classe A	Commissione Annua Classe B
Elite Flex 2,5	1,20%	1,00%
Elite Flex 5	1,50%	1,25%
Elite Flex 8	1,80%	1,50%

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta allo 0,50% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati);

- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività di ciascun Fondo, con esclusione di oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR collegati;
- c) le spese di revisione e certificazione del rendiconto di ciascun Fondo, contabilizzate pro-rata temporis;
- d) le imposte e le tasse relative alla gestione di ciascun Fondo;
- e) le spese legali e giudiziarie di pertinenza di ciascun Fondo;
- f) le spese di pubblicazione del valore della quota di ciascun Fondo.

In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera il 2%. Su alcuni Oicr possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25%; i Fondi investono in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli Oicr oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Art 5 – Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto di ciascun Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide di ciascun Fondo;

- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per le quote di OICR, alla quotazione disponibile il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo art. 6;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo art 6;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente articolo 4 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Art. 6 – Valore unitario delle quote, date di valorizzazione e giorno di riferimento

Il valore unitario iniziale delle quote, sia di Classe A che di Classe B, è pari a EUR 10.

Con riferimento a ciascuna Classe di quote, il valore unitario di ogni quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al lunedì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto lunedì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota di ciascuna Classe, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al lunedì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del lunedì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo.

Art. 7 – Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l’anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione dei Fondi.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere - con un’apposita relazione - un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività di ciascun Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote di ciascun Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8 – Liquidazione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni. Modifiche al Regolamento

La Società può effettuare le seguenti operazioni:

- liquidare un Fondo, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- coinvolgere i Fondi in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi della Società che abbiano caratteristiche similari, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell’interesse dei Contraenti;

c) variare i profili ed i limiti d'investimento ed il conseguente parametro di riferimento di uno o più Fondi.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Assicurati - sono comunicate a ciascun Contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento, i Contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.

Adeguate verifica della clientela: costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

- a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
 - ❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
 - ❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
 - ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
- b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
- d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Appendice contrattuale (o di polizza): Documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, avente diritto alla prestazione contrattuale al verificarsi degli eventi previsti dal contratto medesimo.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite.

Capitale maturato: Capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Categoria: La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Clausola di riduzione: Facoltà del Contraente di conservare un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.

Commissioni di gestione: Compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del *benchmark*.

Condizioni di Assicurazione: Insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: L'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Data di conclusione del contratto: il contratto si considera concluso quando viene sottoscritto il modulo di proposta - polizza da parte del Contraente e da parte dell'Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il premio.

Data di decorrenza del contratto: data dalla quale decorrono le garanzie previste dal contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del contratto. La data di decorrenza è indicata nella lettera di conferma.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la vigente normativa, può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Età assicurativa: Età compiuta dall'Assicurato alla data di decorrenza del contratto o alla data di decesso, se a tali date non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tali date sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

FATCA: Il *Foreign Account Tax Compliance Act* è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.

La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).

La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (*Internal Revenue Service* - IRS).

Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio dell'investimento finanziario nel/nella fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto-alto".

IVASS o ISVAP: L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Limitazione di azioni esecutive o cautelari: Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Modulo di Proposta-Polizza: Documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (durata, importi delle prestazioni, il premio ecc.).

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione. Con riferimento al presente contratto, tale documento è costituito dalla scheda contrattuale.

Premio periodico: Premio che il Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.

Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurative: Somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto.

Prodotto d'investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product): Un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Prodotto di tipo Unit Linked: Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Qualifica: La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio).

Quota: Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è

rappresentato dal cosiddetto *investment grade* [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Rilevanza degli investimenti: Termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo
Principale	Oltre 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Set Informativo: Insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da:

- il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
- il modulo di proposta - polizza.

Società: Vera Vita S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Soggetti distributori: intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione del prodotto.

Strumento derivato: Strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Value at risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo d'investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza di 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%)

Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l’ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Obblighi del cliente

Art. 22, commi 1 e 2

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Obbligo di astensione

Art. 42, comma 1, 2 e 4

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 e 4

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

Esecutore

L'Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Effettivo Percipiente

L'Effettivo Percipiente è l'eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.

Titolare effettivo

Art. 20

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Art. 22, comma 3, 4 e 5

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Allegato 1 al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014

(Rif. art. 2, comma 1, lettera y), punto 2 del Regolamento)

1. In linea con la previsione dell'Allegato tecnico del Decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell'ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del Titolare Effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2. Non si rende necessaria l'individuazione del Titolare Effettivo per i soggetti che beneficino dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 3, e dell'articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del Titolare Effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il Titolare Effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell'articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica) si procede come segue:
 - a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari:
 - la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiduciari, quali titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell'operazione;
 - ove i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
 - b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le fondazioni e i *trust*, il Titolare Effettivo va, cumulativamente, individuato:
 - a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del *trust*, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il *trust*;
 - b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*;
 - c) se diverso, in ciascun *trustee* del *trust*, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il Titolare Effettivo va individuato:
 - a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
 - b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.

Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd)

2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
 - 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
 - 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L'istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

CRS (Common Reporting Standard)

Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall'OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione.

TIN / SSN / EIN

(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.

NIF

Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

GIIN

(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS ("FFI list") ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.

Internal Revenue Service – IRS

Designa l'Amministrazione Finanziaria Statunitense.

Intergovernmental Agreement – IGA

Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d'America con un altro Paese.

- a. **IGA 1** designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all'Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all'Internal Revenue Service statunitense (IRS);
- b. **IGA 2** designa un IGA in base al quale l'Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all'IRS.

Expanded Affiliated Group - EAG

Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un'entità.

Participating FFI

(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS.

Registered Deemed Compliant FFI

(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:

- a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
- c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.

Certified Deemed Compliant FFI

Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:

- a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.

Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)

Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:

- a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
- b) un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
- c) la Banca d'Italia;
- d) le Poste Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
- e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
- f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
- g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
- h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
- i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
- j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
- k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

Non Participating Financial Institution

(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.

Sponsored FFI

(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un'entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.

Non Specified U.S. Person

- società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
- gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
- qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
- qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti
- qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940;
- un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.

Specified U.S. Person

Persona statunitense diversa dalle precedenti

Active NFE

Per Active NFE si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- b) il capitale dell'NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'NFE è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
- c) l'NFE è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- d) tutte le attività dell'NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'NFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f) l'NFE non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

g) l'NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

h) l'NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:

1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

2) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;

3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'NFE o gli atti costitutivi dell'NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell'NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'NFE; e

5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'NFE o gli atti costitutivi dell'NFE prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

i) l'NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.

Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE

(Solo FATCA): l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

Altri Soggetti esclusi

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.

Passive NFFE

Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:

- il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
- assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).

Titolari effettivi

Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.

Reportable Person (solo CRS)

Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:

- i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
- ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
- iii) Un'entità Statale;
- iv) Un'organizzazione internazionale;
- v) Una Banca Centrale;

vi) Un'Istituzione Finanziaria.

Prove Documentali

Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.

Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- b) sia residente stabilmente negli USA;
- c) sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall'"Immigration and Naturalization Service";
- d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
 - 31 giorni nell'anno di riferimento e,
 - 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":

- a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "J" o "Q";
- b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "J", "Q", "F" o "M";
- c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
- d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.

Residenza fiscale

Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione "residente fiscale" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)

Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.

U.S. Person

(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.

**Proposta-Polizza n.
Numero consulenza**

VERA VITA – PRIVATE LIFE INSURANCE 2018

Assicurazione a vita intera unit linked a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi,
con prestazione addizionale per il caso di decesso

Convenzione:

Contraente:

Ente:

Filiale:

Collocatore:

Questionario per l'analisi dei bisogni (IDD) n.



INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE

Mezzi di pagamento	<p>Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite l'Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.</p> <p>La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.</p> <p>È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.</p>
Conclusione del contratto	<p>Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza riportata nella lettera di conferma.</p> <p>Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.</p> <p>Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.</p> <p>La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.</p>
Diritto di revoca	<p>Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.</p> <p>La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopra indicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.</p>
Diritto di recesso	<p>Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopra indicati.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none">– il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione;– i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. <p>La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25,00 €.</p> <p>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</p>

DATI GENERALI DI PROPOSTA-POLIZZA

Contraente

Assicurato

**Legale
Rappresentante
o Delegato**

**Forma
assicurativa,
Prestazioni,
Efficacia del
contratto**

Beneficiari

**Esigenze di
riservatezza**

Premi

FAC - SIMILE

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS**IDENTIFICAZIONE ED ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA****INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

^[1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

^[2] Il diritto di accesso è esercitabile, ai sensi degli art. 15 del REG. UE rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it.

^[1] L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

^[2] Il diritto di accesso non può essere esercitato per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art. 15 del REG. UE], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.

Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.

Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle definizioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.

Contraente**Assicurato****Esecutore per conto del
Contraente****Titolare effettivo del
Contraente****Soggetto pagatore****Soggetto pagatore per le rate
successive****Esecutore per conto del
Soggetto pagatore****Esecutore per conto del
Soggetto pagatore delle rate
successive****Titolare effettivo del Soggetto
pagatore****Titolare effettivo del Soggetto
pagatore delle rate
successive****Beneficiari****Mezzo di pagamento****Tipo di apertura della polizza****Tipo di prodotto**

Scopo prevalente del rapporto

Tipo di operazione

Origine dei fondi

Area geografica in cui è stato instaurato il rapporto

Provenienza fondi

Ulteriori informazioni sul Contraente

Informazioni patrimoniali del Contraente

ADEMPIMENTI FATCA E CRS

FATCA

CRS

Titolare effettivo del Contraente

Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all'attenzione del Contraente.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

PRIVACY

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

La Società **Vera Vita S.p.A.** con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, Italia, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing**, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾.** La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, *e-mail*, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

PRIVACY**5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁴⁾ per finalità di marketing;**

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.**MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facenti parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

PRIVACY**NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽¹⁸⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

PRIVACY**Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
 CONSENTO **NON CONSENTO**
- al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾; il consenso è **facoltativo**;
 CONSENTO **NON CONSENTO**
- al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁰⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²¹⁾**, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;
 CONSENTO **NON CONSENTO**
- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²²⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²³⁾; il consenso è **facoltativo**.
 CONSENTO **NON CONSENTO**
- Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.**
- Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.**

Dichiaro che i *flag* apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

⁽¹⁹⁾ vedi nota 9;

⁽²⁰⁾ vedi nota 9;

⁽²¹⁾ vedi nota 14;

⁽²²⁾ vedi nota 14;

⁽²³⁾ vedi nota 9.

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KID"), del set informativo e dell'informativa precontrattuale ai sensi dell'Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, sceglie la modalità:

NON CARTACEA (consultazione tramite Area Riservata)

CARTACEA

Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.

Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.

Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.

Il sottoscritto:

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;
- dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
- dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
- accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
- dichiara di essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite nelle Condizioni di assicurazione;
- di voler ricevere la corrispondenza tramite notifica di pubblicazione nell'Area Riservata all'indirizzo XXXXXXX.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver informato il Contraente che l'importo del premio di perfezionamento e la relativa data di addebito saranno riportati nella lettera di conferma inviata dalla Compagnia.

**Mezzo di pagamento del
premio di perfezionamento**

**Mezzo di pagamento del
premio per le rate
successive**

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono.

L'intermediario

Ente

Filiale